

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A00544 del 19/03/2025

Proposta n. 578 del 17/03/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Ermanno Lupi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), distinto in N.C.E.U. Fg. 11 particella 155 sub. 1-2-6, Fg. 11 particella 157 sub. 4-5-6, Fg. 11 particella 158 sub. 2, Fg. 11 particella 160, Fg. 11 particella 163- ID 8853.

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Ermanno Lupi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), distinto in N.C.E.U. Fg. 11 particella 155 sub. 1-2-6, Fg. 11 particella 157 sub. 4-5-6, Fg. 11 particella 158 sub. 2, Fg. 11 particella 160, Fg. 11 particella 163- ID 8853.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e ss.mm.ii., il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con l'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e ss.mm.ii., è stata disciplinata la procedura di adesione al regime semplificato di cui all'ordinanza 100/2020;
- con l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, è stato stabilito che *"...in caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-bis della*

legge 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo”;

- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., “Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”, all’art. 1 è stato disposto che *“1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020. 2. All’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “alla data del 30 giugno 2024” 3. All’articolo 2, commi 2 e 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono soppresse”;*

CONSIDERATO, ALTRESI’, che:

con istanza depositata su piattaforma informatica MUDE con n. 1205701500000289122022, acquisita al protocollo dell’Ufficio con n. 1300094 del 20/12/2022, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., per conto del Sig. Ermanno Lupi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Castel Sant’Angelo (RI), distinto in N.C.E.U. Fg. 11 particella 155 sub. 1-2-6, Fg. 11 particella 157 sub. 4-5-6, Fg. 11 particella 158 sub. 2, Fg. 11 particella 160, Fg. 11 particella 163- ID 8853;

DATO ATTO che:

con nota prot. n. 55753 del 17/01/2023, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell’espletamento dell’istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione, nonché della sussistenza dei requisiti per l’accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento in attesa dell’acquisizione agli atti di quanto richiesto;

PRESO ATTO che:

con prot. n. 506683 del 15/04/2024 il professionista incaricato ha depositato su portale Ge.Di.Si un’integrazione documentale all’istanza di contributo;

DATO ATTO, ALTRESÌ, che:

con nota prot. 1359918 del 05/11/2024, alla quale si rimanda per il dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato ulteriori chiarimenti ed il deposito di documentazione integrativa atta a regolarizzare l’istanza di contributo di cui sopra;

con nota prot. 192852 del 14/02/2025, alla quale si rimanda per il dettaglio, stante il perdurare delle criticità e delle carenze documentali evidenziate con le richiamate comunicazioni e non sanate dalle successive integrazioni documentali del professionista, riportate nell'allegato esito istruttorio, è stato inviato a quest'ultimo e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della menzionata nota per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che:

il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Ermanno Lupi, in qualità di amministratore di condominio registrato, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), distinto in N.C.E.U. Fg. 11 particella 155 sub. 1-2-6, Fg. 11 particella 157 sub. 4-5-6, Fg. 11 particella 158 sub. 2, Fg. 11 particella 160, Fg. 11 particella 163- ID 8853.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Stefano Fermante



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata ☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia **Rieti**
Comune **Castel Sant'Angelo**
Frazione **Ponte Alto**
Indirizzo **Via Mazzini, 5**
Richiedente **Sig. Ermanno Lupi**
Professionista **Ing. Daniela Crescenzi**

Fg. 11 particella 155 sub. 1-2-6
Fg. 11 particella 157 sub. 4-5-6
Fg. 11 particella 158 sub. 2
Fg. 11 particella 160
Fg. 11 particella 163

Dati Catastali

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

ID fascicolo: **1205701500000289122022** del **20/12/2022**

ID ultima richiesta: **1205701500000289122022** del **20/12/2022**

USR

ID Istanza: **8853**

Protocollo: **1300094** del **20/12/2022**

Istruttore: *Arch. Marina Galante*

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020)	sì ☐ no ☒
Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020)	sì ☐ no ☒
Bonus fiscali	sì ☐ no ☒

Tipologia dell'intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	☐
	Demolizione collabente	☐
	Collabente vincolato	☐
	Ripristino con miglioramento sismico	☒
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	☐

Destinazione e tipologia immobile:	Residenziale	☒
	Prevalentemente residenziale	☐
	Produttivo assimilabile a residenziale	☐
	Produttivo	☐

Natura giuridica del richiedente:	Singolo proprietario	☐
	Rappresentante di comunione	☐
	Rappresentante di condominio di fatto	☐
	Amministratore di condominio registrato	☒
	Presidente di consorzio	☐

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Lupi Ermanno relativa al fabbricato sito nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), Frazione Ponte Alto, via Mazzini 5, distinto in Catasto al foglio 11, mappale 155-157-158-160-163 – ID 8853.

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 1300094 del 20/12/2022 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico per edifici con danni gravi, per conto della *Sig. Lupi Ermanno*, relativamente al fabbricato sito nella Frazione Ponte Alto, via Mazzini 5, nel Comune di Castel Sant'Angelo, distinto in Catasto al foglio 11 mappale 155 subalterno 1-2-6, al foglio 11 mappale 157 subalterno 4-5-6, al foglio 11 mappale 158 subalterno 2 e al foglio 11 particella 160-163 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 55753 del 17/01/2023, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 506683 del 15/04/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.) ha trasmesso un'integrazione ma la documentazione caricata non è esaustiva;
- con nota Prot. 1359918 del 05/11/2024, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 192852 del 14/02/2025, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 12/03/2025

L'istruttore
Arch. Marina Galante